## SCHEMA DI CONTRATTO TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA

[SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO GARANTE]

	, lì
	leiussione nr
	PREMESSO CHE
-	Cassa depositi e prestiti società per azioni ("CDP") e
-	a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dalla contrazione del prestito, l'Ente è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria.
	TUTTO CIO' PREMESSO
1.	la sottoscritta
2.	la Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio qualsiasi importo richiesto dalla CDP in relazione al prestito, fino all'Importo Garantito, a fronte di semplice richiesta scritta della medesima CDP, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Ente e/o soggetti terzi abbiano sollevato in merito;
3.	la Banca si impegna a non agire in regresso ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile nei confronti dell'Ente sino alla integrale estinzione, nei limiti dell'Importo Garantito, di tutte le ragioni di credito della CDP verso l'Ente derivanti dalla concessione del prestito;
4.	la Banca si obbliga a pagare alla CDP la somma indicata nella richiesta di pagamento, con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario (TARGET) immediatamente successivo al ricevimento della suddetta richiesta, accettando, sin da ora, le modalità di versamento che la CDP specificherà;
5.	nessuna eccezione può essere opposta dalla Banca riguardo al momento in cui la CDP esercita la sua facoltà di estinguere anticipatamente i rapporti con l'Ente;
6.	l'eventuale decadenza dell'Ente dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa alla Banca;

7.	in deroga all'articolo 1957 del codice civile, la Banca espressamente solleva la CDP dall'obbligo di agire nei termini ivi previsti, restando vincolata senza che la CDP sia tenuta ad escutere, in via giudiziale o stragiudiziale, l'Ente o i suoi aventi causa;
8.	la presente garanzia resterà in vigore a decorrere da fino al ¹, nei limiti dell'Importo Garantito;
9.	nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
10.	la Banca si impegna altresì a rimborsare alla CDP le somme che dalla CDP stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo;
11.	la Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
12.	la Banca rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della CDP, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, ricorso od istanza che l'Ente possa avere a qualsiasi titolo nei confronti della CDP;
13.	la presente garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano e per qualunque controversia è competente il Foro di Roma.
	[FIRMA BANCA] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Sei mesi oltre la scadenza del prestito.
 Sottoscrizione con firma autenticata e verifica dei poteri – anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
 445/2000 - riportante gli estremi dell'atto di attribuzione dei poteri suddetti.